

## Delibera n° 735

Estratto del processo verbale della seduta del  
**14 maggio 2021**

**oggetto:**

LR 2/2021, ART 5 (MISURE DI SOSTEGNO E PER LA RIPARTENZA DEI SETTORI CULTURA E SPORT E ALTRE DISPOSIZIONI SETTORIALI). BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA PARZIALE COPERTURA DELLE MANCATE ENTRATE PER IL 2020 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, NONCHÉ PER IL SOSTEGNO DELLE SPESE PER IL 2021 PER PROGETTI DI RILANCIO DEGLI IMPIANTI NATATORI. ANNO 2021. APPROVAZIONE.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	presente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianni CORTIULA** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Premesso** che l'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 2018, n. 1 (Disposizioni in materia di requisiti igienico sanitari e di sicurezza delle piscine ad uso natatorio) definisce un impianto natatorio come un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali, interrati o fuori terra, utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua nei bacini stessi, dotati di impianti tecnologici per il trattamento dell'acqua, nonché dei servizi tecnici, sanitari e accessori eventualmente necessari;

**Rilevato** che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, con cui, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica COVID-19, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento di casi sul territorio nazionale, sono state adottate misure di contenimento del contagio che hanno sospeso l'attività degli impianti natatori con la sola eccezione delle fattispecie di cui all'articolo 1, comma 9, lettera e), del decreto medesimo;

**Rilevato**, ulteriormente, che con i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, 3 dicembre 2020, 14 gennaio 2021, e con decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, ricorrendo i medesimi presupposti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, è stata reiterata la sospensione delle attività degli impianti natatori;

**Visto**, da ultimo, l'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, le cui disposizioni sono state successivamente prorogate e sono a oggi vigenti, per il quale sono sospese le attività degli impianti natatori con la sola eccezione delle fattispecie di cui all'articolo 18 del decreto medesimo;

**Visto** l'articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali) e, in particolare:

- il comma 1, con il quale la Regione, al fine di fronteggiare la crisi congiunturale degli impianti sportivi natatori correlata all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di rilanciare le attività sportive negli impianti medesimi, è autorizzata a concedere un contributo straordinario a parziale copertura delle mancate entrate per il 2020 rapportate alle spese per il funzionamento degli impianti, nonché delle spese da sostenere nel corso del 2021 per progetti regionali di rilancio del settore, a favore dei proprietari degli impianti o dei gestori dei medesimi, con priorità ai progetti che interessano gli impianti a valenza comprensoriale, intendendosi per tale l'impianto a servizio di più Comuni o con il maggior numero di atleti tesserati frequentanti;

- il comma 2, per il quale il contributo di cui al comma 1, previa procedura valutativa delle domande, è concesso con priorità qualora il proprietario dell'impianto si impegni al cofinanziamento che può essere apportato dal proprietario anche insieme agli altri soggetti interessati, nel caso di impianto comprensoriale;

- il comma 3, nella parte in cui dispone che, per le finalità previste dal comma 1, in deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale, con uno o più bandi, definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione delle stesse, anche in relazione alla priorità di cui ai commi 1 e 2, i termini e le modalità di presentazione della rendicontazione, le spese ammissibili, l'intensità del contributo, le modalità del cofinanziamento;

**Tenuto conto** della necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5 della citata legge regionale 2/2021 al fine di garantire sia la parziale copertura delle mancate entrate per il 2020 rapportate alle spese per il funzionamento degli impianti natatori siti nel territorio regionale, sia di sostenere le spese per progetti regionali di rilancio del settore in argomento;

**Evidenziato** che le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 2/2021 comportano la concessione, a vantaggio di soggetti predeterminati, di contributi aventi due distinte componenti:

- una di natura parzialmente satisfattiva delle mancate entrate riferite all'anno 2020 rapportate alle spese per il funzionamento degli impianti natatori;

- una di natura incentivante volta al pieno sostegno di progetti di rilancio del settore, intesi come interventi non diretti alla gestione ordinaria dell'impianto natatorio, ma diretti all'implementazione dell'offerta rivolta ai fruitori dell'impianto medesimo;

**Ritenuto**, in ragione della diversa natura delle due componenti il contributo, di valorizzare esclusivamente, ai fini della valutazione delle domande di contributo necessarie per l'accesso alle misure in oggetto, il cofinanziamento delle spese per la componente incentivante, estendendo i soggetti interessati oltre i limiti dei soli richiedenti il contributo medesimo, così come previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 2/2021;

**Dato atto** che i soggetti destinatari delle misure di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 2/2021 sono:

- soggetti pubblici e privati proprietari di impianti natatori siti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

- soggetti pubblici e privati gestori di impianti natatori siti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

**Ritenuto**, in ragione sia delle risorse destinate alla misura in argomento, sia del numero di possibili beneficiari della misura stessa e al fine di favorire in egual misura tutti i soggetti di cui al precedente paragrafo, prescindendo dal fatto che gli stessi possano essere gestori o proprietari di più impianti natatori siti nel territorio regionale, di disporre che sia consentita la presentazione di un'unica domanda di incentivo dell'importo massimo di 50.000,00 euro riferita alla gestione 2020 di un solo impianto natatorio e a un solo progetto di rilancio da realizzarsi in quest'ultimo impianto;

**Ritenuto**, al fine di favorire la prossima attività di riapertura degli impianti natatori, di implementare la componente incentivante del contributo, prevedendo che possa raggiungere l'importo di 40.000,00 euro sul massimale di 50.000,00 euro;

**Ritenuto**, altresì, in un'ottica di semplificazione del procedimento contributivo, di disporre sia la liquidazione ed erogazione della totalità del contributo contestualmente alla concessione del medesimo, sia che i beneficiari dei contributi stessi ne rendicontino esclusivamente la componente incentivante;

**Dato atto** che le risorse finanziarie destinate, per l'esercizio in corso, ai contributi in argomento, attualmente ammontano a euro 200.000,00;

**Visto** lo schema di Bando per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 5, della legge regionale 2/2021 e relativi allegati allo stesso, il quale, oltre a recepire le manifestazioni di indirizzo della presente deliberazione, disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle stesse, le spese ammissibili, nonché il procedimento contributivo nella sua totalità;

**Ritenuto**, a causa della particolare complessità del procedimento istruttorio e di valutazione delle domande stesse - che prevede, come disciplinato dell'articolo 14 del Bando, una commissione di valutazione composta anche da esperti esterni alla Regione -, nonché per le connesse esigenze organizzative del Servizio, di prevedere un termine per la conclusione del procedimento di concessione degli incentivi superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande;

**Ritenuto**, pertanto, di approvare nel testo allegato A parte integrante della presente deliberazione, il Bando per la concessione di un contributo straordinario per la parziale copertura delle mancate entrate per il 2020 per spese di funzionamento, nonché per il sostegno delle spese per il 2021 per progetti di rilancio degli impianti natatori, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali);

**Visto** il bilancio finanziario gestionale 2021 approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 2026 e le sue successive variazioni;

**Visto** lo Statuto speciale della Regione;

**Vista** la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera j), relativo alle funzioni attribuite alla Giunta regionale;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alla cultura e allo sport,

**La Giunta regionale**, all'unanimità

### **Delibera**

**1.** per le ragioni esposte ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge regionale 2/2021, è approvato nel testo allegato parte integrante della presente deliberazione, il "Bando per la concessione di un contributo straordinario per la parziale copertura delle mancate entrate per il 2020 per spese di funzionamento, nonché per il sostegno delle spese per il 2021 per progetti di rilancio degli impianti natatori, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali). Bando 2021".

**2.** La presente deliberazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE